



**Bruxelles, 18 luglio 2018
(OR. en)**

11087/18

PECHE 289

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 luglio 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2018) 541 final

Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 541 final.

All.: COM(2018) 541 final



Bruxelles, 17.7.2018
COM(2018) 541 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la
conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo
protocollo con la Repubblica della Gambia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone di negoziare un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con la Repubblica della Gambia che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e sia in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e alle conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, in merito alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia vige un accordo che risale al 1987, anno in cui le due parti hanno concluso un accordo in materia di pesca approvato mediante il regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio, del 2 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia. Questo accordo è stato attuato da tre protocolli successivi che consentivano alle navi dell'Unione di accedere alla zona di pesca della Gambia fino al giugno 1996, anno che segna la data di scadenza dell'ultimo protocollo di attuazione. Da tale data l'accordo è ritenuto in sospeso.

L'Unione europea dispone già di una rete ben sviluppata di APPS bilaterali nell'Africa centrale e occidentale, in particolare con il Marocco, la Mauritania, il Senegal, Capo Verde, la Liberia, la Costa d'Avorio e São Tomé e Príncipe.

Gli APPS contribuiscono a promuovere l'obiettivo della politica comune della pesca a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque unionali si basino sugli stessi principi e le stesse norme di quelli applicabili a norma del diritto dell'Unione. Gli APPS favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche e incoraggiano la governance, sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere, garantendo al contempo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) per contribuire allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale.

Gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione europea quale membro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per la conclusione di un APPS e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2017 la Commissione ha svolto una valutazione ex-ante su un eventuale APPS con la Repubblica della Gambia. La relazione di valutazione ha concluso che i settori della pesca dell'UE sono fermamente interessati a pescare nella Gambia nell'ambito della rispettiva strategia regionale e che un APPS con la Gambia contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nonché a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione. La Gambia ha manifestato il proprio interesse ad avviare negoziati con l'UE su un eventuale APPS.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni si svolgeranno nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Sono previsti inoltre incontri ad hoc con gli Stati membri, i rappresentanti del settore ed eventualmente le ONG.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola che, in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici, consenta la sospensione dell'accordo e del relativo protocollo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio connessa al nuovo APPS e al relativo protocollo necessiterà del pagamento di un contributo finanziario alla Repubblica della Gambia compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolare con le dotazioni della linea di bilancio relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali degli impegni e dei pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di

bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non entrati in vigore all'inizio dell'anno¹.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per il terzo o il quarto trimestre del 2018.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre i negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

¹ Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che dovrebbero essere avviati negoziati in vista della conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica della Gambia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo un protocollo con la Repubblica della Gambia.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale indicato dal Consiglio e sulla base delle direttive di negoziato figuranti in allegato.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*